

PAOLO GROSSI

‘UN ALTRO MODO DI POSSEDERE’: QUARANTA ANNI DOPO

1 – Premessa gratulatoria; 2 – Il perché di una ristampa; 3 - ‘Un altro modo di possedere’: il perché della scelta di questo tema entro il mio itinerario di ricerca; 4 – Alla scoperta di un modello alternativo di appartenenza; 5 – Per un esame di coscienza dell’autore del 1977.

1 – Qui a Trento ognuno di noi partecipanti ritiene giusto di esprimere ogni anno a Pietro Nervi il proprio sincero ringraziamento per le sue eccelse doti di organizzatore messe generosamente al servizio di una perfetta riuscita dei nostri Convegni. Quest’anno, come sempre, non mancherò – certo – anch’io di unirmi al coro degli amici, ma debbo aggiungere un grazie specifico e intenso: se si è ristampato il mio vecchio libro del 1977, se lo si è ristampato con l’aggiunta di alcune mie recenti riflessioni e conclusioni, non lo si deve all’editore Giuffrè immerso nella sua indifferenza e pigrizia; lo si deve soltanto alla carica progettuale di Pietro e alla sua straordinaria capacità realizzativa. A lui vada un affettuoso ringraziamento.

2 – Credo che l’autore debba rispondere, innanzi tutto, a due comprensibili domande.

Perché lo si è ristampato? Una prima pronta risposta non può che essere questa: perché il libro, anche in grazia di due immediate traduzioni in inglese e in spagnolo, risultò esaurito nel giro di pochi anni, ed, essendo via via aumentato l’interesse verso gli assetti fondiari collettivi (sia sotto il profilo socio-economico, sia sotto quello giuridico) ed essendosi accumulate tante richieste di poterlo avere nuovamente a disposizione sul libero mercato e non più unicamente entro esclusivi e difficili canali dell’antiquariato librario, è parsa a molti amici e, primo, a Pietro Nervi assolutamente necessaria una ristampa anastatica.

Perché l’autore scelse un tema siffatto? Tema, per giunta, scandagliato da una letteratura smisurata, a proiezione pressoché mondiale e analizzabile sotto diverse angolature (socio-politica, economica, etnologica, giuridica); conseguentemente, con un approccio che non poteva non presentarsi assai arduo. Comincio con l’ammettere che la ricerca fu ardua, e lo dimostrano i cinque anni – dal’71 al’76 - monopolizzati da un costante e ponderoso impegno. Cerco, però, di fornire delle precise dilucidazioni sui motivi che sorressero la scelta.

3 – Io, dal 1969 in poi, ero tutto preso nel seguire gli itinerari del pensiero giuridico in tema di proprietà ‘moderna’, ma sia ben chiaro che si trattava della proprietà privata individuale protagonista della modernità giuridica fin dai suoi primi albori trecenteschi¹. Più precisamente, per un volume dei ‘Quaderni Fiorentini’, mi ero assunto il compito di analizzare la scienza civilistica italiana dell’Ottocento nel suo distendersi prima e dopo il Codice unitario del 1865². Era una dottrina ben inserita entro la civiltà borghese e convinta portatrice della ideologia dominante dello ‘individualismo possessivo’³. Tuttavia, entro questa

¹ E, infatti, la prima manifestazione di queste ricerche fu un saggio sulla povertà francescana pubblicato, nel 1972, nel primo volume dei ‘Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno’ (cfr. *Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell’età nuova*, ora in *Il dominio e le cose-Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano, 1992).

² Compito concretizzatosi nel seguente saggio: *Tradizioni e modelli nella sistemazione postunitaria della proprietà* (1976/77), ora in *Il dominio e le cose*, cit..

³ Il riferimento è a C. B. MACPHERSON, *The political theory of possessive individualism-Hobbes to Locke*, London, 1962, un titolo che, anche se imperfetto sotto il profilo tecnico-giuridico, indica bene il carattere saliente di un assetto sociale proteso a costruire il proprio edificio anche giuridico sulla solida base dell’individuo abbiente, sull’aver, sul possesso inteso come appropriazione e appartenenza delle cose.

visione tendente a valorizzare il *dominium* anche sotto profili che coinvolgevano, al di là del giuridico, le dimensioni morale e politica⁴, si potevano percepire incrinature attraverso le quali era dato di scorgere un paesaggio ulteriore, assai diverso ma ricco di messaggi culturali, relegato assolutamente nello sfondo e assolutamente minoritario. Una intensa curiosità mi spinse a calarmi entro queste profonde incrinature, che rivelavano, anche se censurata e soffocata, un'alternativa a quel modello individualistico unitario e compatto ostentato dalla ideologia dominante come indiscusso e indiscutibile.

Fu una grossa sorpresa, quando dalla lettura delle opere dottrinali passai a esaminare prassi e attività legislativa.

Intendo qui per prassi quella enorme ricerca sul campo organizzata in Italia, negli anni Settanta dell'Ottocento, su iniziativa dello stesso Parlamento nazionale e volta a offrire un quadro completo del mondo agrario e delle "condizioni della classe agricola" grazie alle minuziose rilevazioni acquisite fattualmente da uno stuolo di operatori (il più delle volte dei pratici, come geometri ed agronomi) sguinzagliati dovunque per tutta la penisola⁵. Al di là degli intendimenti dei promotori, emergevano come dati sconcertanti (spesso sotto la dizione riduttiva e spregiativa di 'gravami della proprietà') una infinità di assetti fondiari collettivi persistenti (e vitali, e rispettati dalle popolazioni) malgrado le politiche 'liquidatorie' propugnate dai Governi centrali e messe in atto dai Governi territoriali con l'ausilio dei grossi proprietari terrieri.

A tutto questo materiale che, negli anni Settanta, venne a scombinare una pretesa ma non effettiva unitarietà del paesaggio socio-giuridico, si aggiunsero, negli anni Ottanta e Novanta, alcune palesi incrinature negli stessi lavori del Parlamento. Se continuava, da parte del Governo, il tentativo di prosecuzione di una volontà pervicacemente 'liquidatoria', venivano però a contrapporsi – o, almeno, a diversificarsi – alcuni parlamentari che, senza smentire la loro appartenenza all'elitarismo economico, si facevano portatori, ad un tempo, sia di una apertura culturale a livello europeo, sia di sentite venature solidaristiche⁶; con il risultato che si vennero ad attenuare assai i caratteri 'liquidatorii' di due importanti atti legislativi⁷.

4 - Debbo confessare che, per me, fu come la scoperta di un continente sommerso; e per alcuni anni mi compiacqui di penetrare fino ai suoi strati più riposti, estendendo le mie ricerche ben oltre i confini italiani e ben oltre la stessa letteratura giuridica. E fu, come è detto esplicitamente nel sotto-titolo del volume del 1977, "l'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria".

Mi resi conto che, da un lato, c'era un modello secco, semplicissimo, di proprietà, i cui contenuti economici erano stati con sapiente strategia rivestiti di un impareggiabile mantello etico; e si era creato un indiscutibile fondamento mitologico con un tessuto di credenze da accettarsi acriticamente; con la conseguenza ultima che si trattava di un modello unico e che, intriso com'era di valori assoluti, non poteva che restare unico.

⁴ Nella civiltà borghese la proprietà privata individuale è strettamente connessa alla libertà del soggetto individuo acquisendo una dimensione etica e addirittura sacrale; va da sé che assurge al rango di pilastro portante dell'intero edificio politico-giuridico.

⁵ Cfr. *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, Roma, 1877 -1886.

⁶ I protagonisti furono soprattutto i deputati Giovanni Zucconi, rappresentante alla Camera del Collegio di Camerino sin dal 1878, e Tommaso Tittoni, deputato sin dal 1886 nella circoscrizione di Viterbo-Civitavecchia (su Zucconi e Tittoni, cfr. *Un altro modo di possedere*, rispettivamente a p. 327 ss. e p. 354 ss.).

⁷ E cioè la L. 24 giugno 1888, n. 5489 "che abolisce le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare, o imporre tasse a titolo di pascoli nelle ex-province pontificie", e la L. 4 agosto 1894, n. 397 sullo "ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio".

Mi resi, però, anche conto che, dall'altro lato, c'era un modello alternativo che si fondava su un'antropologia diversa, certamente diversissima, ma non solo che prospettava valori meritevoli di attenzione e rispetto, ma dimostrava altresì l'adesione plurisecolare di tante comunità fedeli a quei valori e che avevano vissuto per secoli secondo essi. Ciò risaltava con evidenza, giacché tutto era avvenuto malgrado la continua sopportazione di molte persecuzioni da parte del potere politico, dell'arroganza dei grandi latifondisti e della forza pubblica al loro servizio.

Era facilissimo constatare una contrapposizione risoluta, insuscettibile di accostamenti e mediazioni, tra due modelli che avevano – nel corso della storia – elaborato opposte visioni e soluzioni all'eterno problema del rapporto uomo/cose: da un lato, una proprietà che serviva da cemento di chiusura per una individualità completamente rannicchiata in se stessa, che la serrava in un atteggiamento totalmente egoistico, e dove la cosa si proponeva come oggetto di un potere illimitato dell'individuo proprietario; dall'altro, l'esaltazione della terra come cosa produttiva, oggetto di cure e di rispetto perché garanzia di sopravvivenza per le generazioni attuali e future così come lo era stato per le passate; inoltre, una persona che, in quanto singola, è concepita inerme e totalmente inadatta a garantirsi la sussistenza ed è, pertanto, inserita all'interno di un vitale tessuto comunitario, l'unico idoneo alla conservazione e protezione di tutti i suoi membri; per di più, in comunità cementate dal comune lavoro e da una intensa trama di solidarietà.

Io storico del diritto, che avevo visto appena adolescente – nel secondo dopoguerra – prender forma quel vigoroso breviario giuridico per ogni cittadino rappresentato dalla nuova carta costituzionale, che avevo visto con soddisfazione il nuovo assetto democratico nel suo connotarsi quale Stato sociale di diritto innervato da un autentico pluralismo e da un basale principio di solidarietà, tendevo a cogliere la positività di quella cultura alternativa e inclinavo in cuor mio a parteggiare per gli sconfitti, per gli esclusi, per i perseguitati.

5 - In quegli anni Settanta, quando lavoravo alla lenta formazione del volume, furono i due opposti modelli antropologici, quello individualistico e quello comunitario, a monopolizzare la mia attenzione, anche perché mi si esaltava una altrettanto facile constatazione. La teoria della proprietà aveva subito durante il Novecento una trasfigurazione profonda nelle mani di civilisti storicisti come Enrico Finzi, Filippo Vassalli, Salvatore Pugliatti, quando si era, ormai, cominciato a guardare al mondo delle cose con una attenzione tutta nuova e si era arrivati a parlare di tante proprietà quanti erano i diversi statuti strutturali delle diverse cose, dandosi invece una considerazione minima all'idea del 'collettivo' in seno al diritto civile e quindi anche alle forme collettive di proprietà. Queste continuavano a identificarsi con quel cantuccio appartatissimo dell'ordine giuridico che, sotto l'ombrello della legge 16 giugno 1927, n. 1766 continuavano a chiamarsi *usi civici*, un cantuccio polveroso e stantio, più una curiosità storica che una reale forza dinamica.

E qui l'autore del libro del 1977 è disponibile a una sorta di esame di coscienza e a riconoscere – forse - qualche manchevolezza; però, con una raccomandazione che mi sento di fare a ogni odierno lettore del volume. E' ovvio che il lettore attuale di quel libro usi la provvedutezza del suo sguardo odierno, consentendosi una visione assai più complessa; ma costui non dimentichi mai la datazione del libro, che è figlio del suo tempo e che necessariamente è portatore di certe miopie ad esso legate. Faccio immediatamente un esempio che mi sembra calzante. Oggi, uno degli aspetti che permettono di valorizzare gli assetti fondiari collettivi, e su cui ho insistito tante volte negli ultimi anni, è il loro determinante apporto alla tutela ambientale; aspetto assai persuasivo anche per un accanito individualista, giacché il problema della salvaguardia dell'ambiente è sentito oggi come strettamente connesso al salvataggio estremo della nostra tecnicizzatissima civiltà. Ma negli anni '70 c'era solo il richiamo smilzo della carta costituzionale al 'paesaggio' contenuto nell'articolo 9, ed erano di là da venire la importante legge Galasso dell'85, le

importanti sentenze della Corte costituzionale degli anni Novanta redatte dalla sensibilità e lungimiranza di Luigi Mengoni e, infine, a parte il nuovo articolo 117 secondo comma della Costituzione, il 'Codice dei beni culturali e del paesaggio' del 2004, nonché il 'Codice dell'ambiente' del 2006, per non menzionare che le tappe più rilevanti di una progressiva presa di coscienza.

Nel 1977 mi sembrò urgente (e vitale) togliere gli 'usi civici' dalla soffitta delle anticaglie giuridiche, e fui pago di vedere in essi qualcosa di storicamente più cospicuo: cioè una scelta radicata in una peculiarissima visione del rapporto uomo/cose, una scelta fondamentale dal carattere squisitamente antropologico. Oggi, senza smentire quel carattere pienamente meritevole di essere identificato e valorizzato, continuerei a sottolinearlo, all'interno però di una visione più complessa, quella di cui mi sono fatto portatore nelle ultime riflessioni che Pietro Nervi ha avuto la generosità di pubblicare in calce alla ristampa anastatica del libro.

Appena un anno fa, a metà ottobre del 2016, nell'ambito di un felicissimo Incontro organizzato a Nuoro dall'amico Francesco Nuvoli⁸, io parlai espressamente e sonoramente di un fenomeno di inattuazione del dettato costituzionale almeno per quanto attiene agli assetti fondiari collettivi. Sì, è inattuazione collocarli ancora all'ombra deformante della legge fascista del 1927 e non incastorarli nel pluralismo giuridico che è la nervatura possente della nostra Costituzione. Infatti, solo nell'ambito di una pluralità di ordinamenti giuridici originari si riesce a dare loro una identificazione congeniale.

Sono tuttavia lieto di fare una doverosa postilla: oggi, novembre del 2017, con una sincera soddisfazione posso contemplare il frutto di una recentissima attività legislativa del nostro Parlamento. Quel legislatore statale - contro cui ho tuonato parecchie volte lamentando le sue sordità, le sue incomprensioni, le sue incapacità - ha dato finalmente prova di attenzione, comprensione, capacità di innovare. Mi riferisco al disegno di legge che, avendo ricevuto l'approvazione delle due Camere, è sostanzialmente legge dello Stato (sia pure in attesa di una promulgazione che non potrà non seguire tra breve)⁹.

A questo proposito, permettètemi di leggervi il fulcro dell'articolo 1: "La Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie"; e ciò (lo si dice espressamente) in attuazione, innanzi tutto, dell'articolo 2 della Costituzione. Sembra incredibile che il legislatore italiano, erede diretto di quei legislatori impegnati nello eliminare ridurre calpestare gli esecrati 'usi civici', sia assurto a un così elevato grado di consapevolezza culturale. Tutto, ormai, si fa discendere da una lettura culturalmente compiuta dell'articolo 2, inteso per quel che volle essere nel progetto dei Costituenti: il fondamento di una articolazione intensamente pluralistica della Repubblica.

Siamo esattamente a una visione e valutazione opposte a quella dei vecchi legislatori, ultimo quello fascista del 1927. Siamo, cioè, in un orizzonte che è l'opposto di ogni forma liquidatoria. Anzi, si dà agli assetti fondiari collettivi un robustissimo basamento teorico facendo esplicito riferimento a strutture incarnanti ordinamenti giuridici primari, verità storica e giuridica su cui da tanto tempo mi sono affannato ad insistere. E sono lieto che il sostanziale artefice della proposta di legge, il senatore Giorgio Pagliari, un uomo politico che è anche un docente universitario e un ammirato uomo di scienza, nella sua Relazione si sia riferito a certe mie riflessioni in proposito.

⁸ Si tratta della Relazione conclusiva della sezione 'Aspetti giuridici' entro il Convegno tenuto a Nuoro il 13 ottobre 2016 e dedicato a "Le terre civiche - L'ambiente, la comunità, la coesione sociale e lo sviluppo territoriale". Il titolo della Relazione era: "Gli assetti fondiari collettivi, oggi: poche (ma ferme) conclusioni".

⁹ Si tratta della proposta di legge, n. 4522 "Norme in materia di domini collettivi", di iniziativa dei senatori Pagliari, Astorre, Dirindin, Palermo, approvata dal Senato il 31 marzo 2017 e dalla Camera in via definitiva il 26 ottobre 2017.

Se si esaminano analiticamente i vari articoli, possono rilevarsi dei difetti, ma sono secondari rispetto all'inquadramento finalmente ineccepibile contenuto nell'articolo 1. Mi permetto di fare un solo esempio: si parla di 'domini collettivi', mentre io avrei preferito che si parlasse di 'assetti fondiari collettivi', una formulazione omnicomprensiva capace di contenere anche quegli assetti collettivi che hanno una caratterizzazione non propriamente 'dominativa'. Difetto, però, superabile dando a 'domini' una interpretazione estensiva.

L'importante è che, con questa legge, *incipit vita nova*; comincia per una plurisecolare vicenda un momento che può essere improntato a una fondata serenità, con la cancellazione di quegli attentati liquidatorii che hanno costituito dei veri incubi per la esistenza di tante comunità. Oggi, con questa legge, i 'comunisti' italiani hanno una inoppugnabile legittimazione, hanno il *riconoscimento* positivo da parte della Repubblica di quello che già sono stati e sono: una autentica ricchezza per la dimensione socio-giuridica dell'Italia plurale.